



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.3.2011
COM(2011) 123 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

**PRIMA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/9/CE, relativa
agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

PRIMA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/9/CE, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

1. INTRODUZIONE

La direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone¹ (in appresso: "la Direttiva") si prefigge di stabilire la libera circolazione nel Mercato interno dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi degli impianti a fune, garantendo nel contempo un livello di sicurezza uniforme ed elevato.

La Direttiva è entrata in vigore il 3 maggio 2000 ed è pienamente applicabile dal 3 maggio 2004 nei paesi membri dello Spazio economico europeo (SEE), vale a dire, nell'insieme degli Stati membri dell'Unione europea, nonché in Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

La presente relazione descrive i fatti salienti registrati nell'attuazione della Direttiva. La relazione viene presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 21 della Direttiva medesima.

La presente relazione tiene conto dei risultati della consultazione svolta dai servizi della Commissione presso le competenti autorità nazionali e tutti gli operatori intervenuti nell'applicazione della direttiva. La consultazione ha avuto luogo nel corso del 2010 per il tramite di un questionario riguardante i diversi aspetti dell'attuazione della direttiva.

2. LA DIRETTIVA 2000/9/CE: ELEMENTI ESSENZIALI E ASPETTI SPECIFICI

La Direttiva si basa sugli articoli 47, 55 e 95 del TCE (ora: articoli 53, 62 e 114 del TFUE).

La Direttiva si basa sui principi del Nuovo Approccio, in base ai quali l'armonizzazione è limitata alle esigenze essenziali di sicurezza, di salute delle persone, di protezione dell'ambiente e di protezione dei consumatori. Soltanto i prodotti rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalla direttiva possono essere commercializzati.

Il rispetto delle norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che sono stati recepiti nelle normative nazionali, dà luogo a una presunzione di conformità ai requisiti essenziali previste dalla direttiva. Tuttavia, l'applicazione delle norme armonizzate non è obbligatoria e i fabbricanti possono parimenti scegliere altre soluzioni tecniche, purché la conformità ai requisiti essenziali previsti dalla direttiva venga in ogni caso garantita.

¹ GUL 106 del 3.5.2000, pag. 21

Basandosi su questi principi generali, la Direttiva presenta del pari aspetti specifici connessi alle caratteristiche degli impianti a fune. Infatti, gli impianti a fune, ad eccezione di quelli più piccoli, sono prodotti unici adattati alle condizioni locali e sono, in maniera indissociabile, impianti fissi e macchine mobili.

La Direttiva si basa quindi sulla distinzione fra componenti di sicurezza, sottosistemi e impianti e prevede regimi diversi per i componenti di sicurezza e i sottosistemi, da un lato, e per gli impianti, dall'altro. I componenti di sicurezza e i sottosistemi sono soggetti alle regole della libera circolazione dei beni e sono sottoposti alla valutazione e alla dichiarazione di conformità, mentre gli impianti fissi restano di competenza degli Stati membri e sono oggetto di un'autorizzazione di costruzione e di una autorizzazione di messa in servizio rilasciate dalle competenti autorità pubbliche.

Questa distinzione fra componenti di sicurezza, sottosistemi e impianti riflette quindi la specificità degli impianti a fune rispetto ad altri prodotti dell'industria meccanica. Essa è anche alla base della scelta del legislatore di adottare per gli impianti a fune un atto legislativo specificamente previsto per il settore, distinto rispetto alla normativa dell'armonizzazione europea dei prodotti dell'industria meccanica e, segnatamente, alla direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine².

3. IL MERCATO DEGLI IMPIANTI A FUNE

Gli impianti a fune costituiscono un mezzo di trasporto generalmente pubblico e la loro sicurezza riveste quindi un'importanza fondamentale, tanto per le persone trasportate quanto per gli addetti alla loro messa in servizio e alla loro manutenzione.

È opportuno parimenti sottolineare che, in particolare nelle regioni montagnose, gli impianti a fune vengono normalmente utilizzati per fini turistici e il loro sfruttamento riveste un interesse economico fondamentale.

Il mercato degli impianti a fune è caratterizzato da una grande specializzazione del settore industriale. Tale mercato si basa su compratori professionali che scelgono un impianto di risalita meccanico dopo un'accurata messa in concorrenza tramite bandi di gara pubblici o privati.

L'industria europea detiene tradizionalmente una posizione preminente nel mercato degli impianti a fune, non soltanto all'interno ma anche all'esterno dell'Unione europea. In particolare, le concentrazioni degli ultimi anni hanno fatto emergere due grandi gruppi industriali europei, i quali vantano una presenza molto forte sul mercato europeo e mondiale. Peraltro, le piccole e le medie imprese attive nel settore non sono molto numerose.

² Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24) - La direttiva 2006/42/CE ha abrogato la precedente direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1)

Unificando le procedure di valutazione della conformità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi e promuovendo l'adozione di norme armonizzate a livello europeo, la Direttiva ha permesso di realizzare economie di scala attraverso la standardizzazione dei prodotti.

Ma soprattutto l'adozione della Direttiva ha potuto migliorare il posizionamento e la visibilità del settore industriale interessato, rivelandosi uno strumento positivo anche all'esterno dell'Unione europea.

4. L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/9/CE

In generale, il recepimento a livello nazionale della Direttiva non ha fatto apparire problemi particolari e nessuna procedura d'infrazione è stata avviata nei confronti degli Stati membri.

La Commissione ha preparato, con l'aiuto di un esperto e in consultazione con le parti interessate del settore, una Guida per l'applicazione della Direttiva. La Guida, pubblicata nel 2006, è stata elaborata al fine di fornire un aiuto di natura interpretativa a tutti gli operatori partecipanti all'applicazione della Direttiva³.

4.1. Definizione e campo di applicazione (articolo 1)

Gli impianti oggetto della direttiva sono le funicolari, le funivie, le cabinovie, le seggiovie e le sciovie. La Direttiva è applicabile agli impianti costruiti e messi in servizio a decorrere dal 3 maggio 2004, nonché ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza commercializzati a decorrere da questa data.

Per quanto attiene alle modifiche degli impianti esistenti, vale a dire degli impianti costruiti e messi in servizio prima del 3 maggio 2004, la Direttiva prevede che debbano ottemperare ai requisiti essenziali soltanto le modifiche per le quali è necessaria una nuova autorizzazione di messa in servizio, mentre le altre modifiche non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva. A tale riguardo, occorre sottolineare che l'applicazione della Direttiva relativamente alle modifiche degli impianti esistenti non sempre è risultata agevole in quanto, date le diverse normative degli Stati membri, risulta talvolta difficile individuare le modifiche per le quali è richiesta una nuova autorizzazione di messa in servizio.

L'articolo 1, par. 6, esclude dal campo di applicazione della Direttiva, fra l'altro, gli ascensori ai sensi della direttiva 95/16/CE⁴, le tramvie di costruzione tradizionale, le ferrovie a cremagliera e gli impianti dei parchi di divertimenti. I primi anni di attuazione della Direttiva hanno dimostrato l'esigenza di meglio definire il campo d'applicazione della Direttiva rispetto alla direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, segnatamente per quanto riguarda gli ascensori inclinati. Al tempo stesso non sempre risulta evidente la linea di demarcazione fra gli impianti presenti nei parchi di divertimento e gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e oggetto della Direttiva.

³ La Guida è stata pubblicata in inglese, francese e tedesco ed è parimenti disponibile in versione elettronica in inglese, francese, tedesco e italiano, sul sito della DG Imprese e Industria: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/guidance/cableways/index_en.htm

⁴ Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7.9.1995, pag.1)

4.2. Requisiti essenziali e norme armonizzate (articoli 2-3 e allegato II)

L'applicazione e l'osservanza dei requisiti essenziali previsti dalla Direttiva hanno potuto garantire un livello di sicurezza molto elevato degli impianti a fune in tutti gli Stati membri. A tale riguardo, si può constatare che l'adozione della Direttiva ha soprattutto contribuito a elevare il livello di sicurezza degli impianti a fune negli Stati membri che non avevano una tradizione storica nel settore.

Peraltro, l'adozione della Direttiva ha conferito slancio al processo di normalizzazione a livello europeo. Infatti, nel 2000 la Commissione ha affidato al CEN⁵ e al CENELEC⁶ il mandato di normalizzazione M300 nel settore degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Il programma di normalizzazione è stato elaborato dal Comitato tecnico del CEN competente per gli impianti a fune nel corso del periodo 2000-2005. Esistono attualmente ventitré norme armonizzate nel settore degli impianti a fune. I loro riferimenti vengono regolarmente pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea⁷ e l'elenco è disponibile sul sito della DG Imprese e Industria⁸.

In questi primi anni di applicazione della Direttiva, è stata sollevata solamente un'obiezione formale da parte di uno Stato membro, in conformità con la procedura prevista dall'articolo 2, par. 7 della Direttiva, nei confronti di una norma armonizzata. Visti i pareri espressi dal Comitato consultivo permanente della Direttiva e dal Comitato permanente della Direttiva 98/34/CE⁹, l'obiezione formale non è stata accolta in quanto nessun elemento ha consentito di dimostrare che la norma armonizzata in questione non ottemperava ai requisiti essenziali previsti dalla Direttiva e, conseguentemente, il riferimento alla norma armonizzata è stato mantenuto nell'elenco delle norme pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea¹⁰.

Nel quadro del mandato di normalizzazione conferito dalla Commissione, il Comitato tecnico del CEN competente per gli impianti a fune ha recentemente avviato un primo processo di revisione delle norme armonizzate esistenti, in vista di effettuare le modifiche e gli aggiornamenti eventualmente necessari.

4.3. Analisi di sicurezza e relazione di sicurezza (articolo 4 e allegato III)

La Direttiva prevede che ogni progetto d'impianto debba essere oggetto di un'analisi di sicurezza che tenga conto di tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza del sistema e dell'ambiente

⁵ Comitato europeo di Normalizzazione

⁶ Comitato europeo di Normalizzazione Elettrotecnica

⁷ La pubblicazione più recente dei riferimenti delle norme armonizzate nel settore degli impianti a fune è apparsa nella Gazzetta ufficiale C 51 del 4.3.2009, pag. 9

⁸ http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/standardization/cableways/index_en.htm

⁹ Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37). Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18)

¹⁰ Decisione della Commissione del 26 novembre 2008 riguardante il non ritiro del numero di riferimento della norma EN 12929-2:2004 «Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Disposizioni generali - Parte 2: Requisiti aggiuntivi per le funivie bifune a va e vieni senza freni sul carrello» pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente alla direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - (C(2008)7289 definitivo)

nel quadro della progettazione, della realizzazione e della messa in servizio, e prevede l'individuazione dei rischi suscettibili di manifestarsi durante il funzionamento.

L'analisi di sicurezza dà luogo alla redazione di una relazione di sicurezza nella quale devono essere indicate le misure previste per far fronte ai rischi, e deve comprendere l'elenco dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi.

L'analisi di sicurezza è un concetto innovativo introdotto nella Direttiva che si è rivelato elemento fondamentale per l'attuazione di quest'ultima. Va sottolineato peraltro che la Direttiva prevede soltanto che l'analisi di sicurezza venga realizzata su richiesta del proprietario dell'impianto ovvero del suo mandatario. Non viene quindi precisato chi debba effettuare tale analisi, bensì soltanto per conto di chi questa debba essere effettuata. Analogamente, per quanto riguarda il metodo da seguire nella preparazione dell'analisi di sicurezza, la Direttiva precisa soltanto che deve trattarsi di un metodo riconosciuto, che possa tener conto delle conoscenze tecniche, della complessità dell'impianto e dei modi di utilizzazione previsti. A tale riguardo, è necessario sottolineare che questa formulazione abbastanza generale ha talvolta causato alcune difficoltà interpretative nell'applicazione della Direttiva.

4.4. Componenti di sicurezza, sottosistemi e impianti (articolo 1 e allegato I)

Come precedentemente precisato, la Direttiva si basa sulla distinzione fra componenti di sicurezza, sottosistemi e impianti.

Per quanto riguarda i componenti di sicurezza, la Direttiva li definisce come ogni componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di attrezzatura e ogni dispositivo incorporato nell'impianto al fine di garantire la sicurezza e individuato dall'analisi di sicurezza.

Gli impianti sono il sistema completo installato sul sito, comprendente le opere di genio civile e i sottosistemi. Le opere di genio civile vengono previste segnatamente per ogni impianto tenendo conto fra l'altro del tracciato della linea, delle opere di linea, delle stazioni e delle fondazioni. Per quanto riguarda i sottosistemi, la direttiva non prevede una definizione propriamente detta, bensì un'enumerazione: fra gli elementi elencati si possono ricordare fra l'altro i cavi e gli attacchi dei cavi, le trasmissioni e i freni, i veicoli, i dispositivi meccanici, elettrotecnici e di salvataggio.

La Direttiva prevede che i componenti di sicurezza e i sottosistemi beneficino della libera circolazione nel Mercato interno e a tal fine questi vengono sottoposti a una procedura di valutazione che si conclude con una dichiarazione di conformità; gli impianti restano invece di competenza degli Stati membri e a tal fine ogni Stato membro stabilisce le procedure di autorizzazione per la costruzione e la messa in servizio degli impianti installati sul suo territorio.

La chiarezza e la coerenza nell'individuazione dei componenti di sicurezza, dei sottosistemi e degli impianti sono quindi di un'importanza fondamentale in vista della corretta attuazione della Direttiva. Peraltro, nell'applicazione della Direttiva, non sempre è risultata evidente la linea di demarcazione segnatamente fra componenti di sicurezza e sottosistemi e fra sottosistemi e genio civile.

4.5. Valutazione e dichiarazione di conformità dei componenti di sicurezza (articolo 7 e allegati IV-V)

Prima di essere commercializzati, i componenti di sicurezza devono essere sottoposti, dal fabbricante o da un suo mandatario domiciliato nell'Unione europea, a una procedura di valutazione di conformità.

La procedura di valutazione della conformità prevista dalla Direttiva per i componenti di sicurezza fa riferimento a vari moduli che sono oggetto della decisione 93/465/CEE¹¹. Si tratta del modulo B (*Esame "CE di tipo"*), in combinazione con il modulo D (*Assicurazione qualità di produzione*) o con il modulo F (*Verifica su prodotti*); del modulo H (*Assicurazione qualità completa*); e, infine, del modulo G (*Verifica per unità*). I diversi moduli possono essere scelti dal fabbricante o dal suo mandatario, sempre con l'intervento di organismi terzi notificati. Una volta completata la procedura di valutazione della conformità, il fabbricante, o il suo mandatario, appone il marchio CE di conformità e redige la dichiarazione CE di conformità.

L'attuazione della Direttiva ha dimostrato che la scelta dei moduli applicabili per la valutazione della conformità dei componenti di sicurezza è del tutto pertinente. È risultato adeguato l'obbligo previsto dalla Direttiva, in base al quale la valutazione di conformità deve necessariamente essere effettuata da un organismo notificato. Inoltre nessun problema specifico ha riguardato l'applicazione dei diversi moduli.

4.6. Valutazione e dichiarazione di conformità dei sottosistemi (articolo 10 e allegati VI-VII)

Prima di essere commercializzati, i sottosistemi devono parimenti essere sottoposti dal fabbricante, o dal suo mandatario domiciliato nell'Unione europea, a una procedura di valutazione della conformità.

Tuttavia, la procedura di valutazione della conformità prevista dalla Direttiva per i sottosistemi non fa riferimento a moduli specifici, diversamente da quella prevista per i componenti di sicurezza.

Infatti, la Direttiva prevede per i sottosistemi una procedura di esame CE che viene effettuata, su richiesta del fabbricante o del suo mandatario, dall'organismo notificato che il fabbricante, o il suo mandatario, ha scelto a tal fine. Una volta terminata tale procedura, il fabbricante, o il suo mandatario, redige la dichiarazione CE di conformità; non è necessaria l'apposizione del marchio CE.

A tale riguardo, occorre sottolineare che l'assenza di moduli nella procedura di esame CE dei sottosistemi ha talvolta dato luogo a interpretazioni e a pratiche eterogenee.

¹¹ Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, riguardante i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le regole di apposizione e di utilizzazione del marchio CE di conformità, destinati a essere utilizzati nelle direttive di armonizzazione tecnica. (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23) - La decisione 93/465/CEE è stata abrogata dalla decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (cfr. nota n. 17)

4.7. Misure di salvaguardia (articoli 14-15)

La Direttiva regola la procedura di salvaguardia da seguire allorché uno Stato membro constata che un componente di sicurezza, un sottosistema o un impianto mette a rischio la salute e la sicurezza delle persone e, se del caso, la sicurezza dei beni. Questa procedura, la cui utilità non viene messa in discussione, non è mai stata applicata in questi primi anni di attuazione della Direttiva.

4.8. Organismi notificati (articolo 16 e allegato VIII)

Diversi Stati membri hanno notificato alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi incaricati di effettuare, ai sensi della direttiva, le procedure di valutazione della conformità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi¹².

È ovviamente fondamentale che i criteri previsti dalla Direttiva per la valutazione degli organismi da notificare vengano applicati dalle autorità nazionali dei diversi Stati membri in maniera rigorosa e coerente.

Per quanto attiene al coordinamento degli organismi notificati ai sensi della Direttiva, il Gruppo settoriale degli organismi notificati per gli impianti a fune è stato costituito ed ha iniziato le sue attività nel 2004. La creazione del Gruppo ha perseguito il duplice obiettivo di instaurare una cooperazione fra gli organismi notificati del settore e di favorire così un'armonizzazione delle procedure di valutazione della conformità effettuate ai sensi della Direttiva.

Il Gruppo settoriale degli organismi notificati per gli impianti a fune ha adottato finora cinque raccomandazioni (*Recommendations for use - RfUs*)¹³.

La cooperazione avviata dal 2004 fra gli organismi notificati del settore è risultata positiva, anche se potrebbe essere ancora più efficace. Infatti, l'armonizzazione delle procedure di valutazione della conformità non è stata ancora ultimata e per quanto riguarda le RfUs adottate, queste non sono molto numerose e riguardano essenzialmente questioni formali e amministrative, ma non necessariamente tecniche.

4.9. Comitato (articolo 17)

La Direttiva prevede che la Commissione venga assistita da un Comitato consultivo permanente, composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Nel corso di questi primi anni di attuazione della Direttiva, il Comitato si è riunito come previsto una volta l'anno e non ha adottato vere e proprie misure di esecuzione della Direttiva

¹² L'elenco aggiornato degli organismi notificati è disponibile sul sito della DG Imprese e Industria: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/legislation/cableways/notified-bodies/index_en.htm

¹³ Il testo delle RfUs è stato pubblicato sul sito della DG Imprese e Industria: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/legislation/cableways/notified-bodies/index_en.htm

attraverso un voto formale. Per contro, il Comitato si è interessato alle questioni interpretative connesse all'applicazione della Direttiva e al suo recepimento a livello nazionale e, così facendo, ha favorito la cooperazione e il dialogo fra le autorità nazionali competenti.

In questo contesto, è risultata molto utile la presenza alle riunioni in qualità di osservatori degli organismi interessati del settore (OITAF¹⁴, IARM¹⁵, FIANET¹⁶) e degli altri operatori partecipanti all'applicazione della Direttiva (il Comitato tecnico del CEN competente per gli impianti a fune e il Gruppo settoriale degli organismi notificati per gli impianti a fune).

4.10. Sorveglianza del mercato e gruppo ADCO

La sorveglianza del mercato costituisce un aspetto essenziale del Nuovo Approccio e rientra nella competenza degli Stati membri. Infatti, in esito all'adozione della Direttiva, le autorità nazionali sono chiamate a effettuare una sorveglianza del mercato nel settore degli impianti a fune, al fine di garantire che i prodotti commercializzati ottemperino ai requisiti essenziali previsti dalla Direttiva.

In vista del potenziamento della sorveglianza del mercato, è parimenti necessario instaurare una cooperazione amministrativa fra le autorità nazionali incaricate della sorveglianza del mercato. A tale fine, un gruppo ADCO (*Administrative Cooperation*) è stato creato per la Direttiva nel 2008.

Dalla sua creazione, il gruppo ADCO si è riunito in concomitanza con le riunioni del Comitato. Esso rappresenta un *forum* di discussione ove le autorità nazionali incaricate della sorveglianza del mercato nel settore degli impianti a fune hanno la possibilità di scambiarsi informazioni e di condividere le buone pratiche. Attualmente, l'attività del Gruppo si sta rivelando molto promettente in vista dell'instaurazione di una cooperazione efficace e trasparente fra le autorità nazionali interessate.

4.11. Innovazione

L'articolo 11, par. 3 della Direttiva prevede che, nel caso di componenti di sicurezza o sottosistemi innovativi, uno Stato membro possa vincolare la costruzione e la messa in servizio degli impianti a condizioni particolari: lo Stato membro interessato è tenuto peraltro a informarne la Commissione, la quale a sua volta provvede immediatamente a informarne il Comitato.

Nel corso di questi primi anni di attuazione della Direttiva, questa procedura non è mai stata applicata. Resta quindi da verificare se questa disposizione possa effettivamente fornire un valore aggiunto rispetto alle procedure di valutazione e di certificazione previste dalla Direttiva.

¹⁴ Organizzazione Internazionale Trasporti a Fune che riunisce tutte le parti interessate del settore degli impianti a fune (fabbricanti, gestori e autorità nazionali)

¹⁵ International Association of Ropeway Manufacturers (Associazione internazionale dei fabbricanti degli impianti a fune)

¹⁶ Federazione internazionale delle associazioni nazionali dei gestori di teleferiche, funivie e altri impianti a fune adibiti al trasporto di persone

5. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

Con l'adozione e l'attuazione della Direttiva è stato raggiunto l'obiettivo di creare un Mercato interno per i componenti di sicurezza e i sottosistemi degli impianti a fune, garantendo nel contempo un livello di sicurezza uniforme ed elevato negli Stati membri.

Al tempo stesso, l'applicazione della Direttiva ha consentito di evidenziare alcuni problemi specifici. La Commissione esaminerà tali aspetti e i rimedi possibili in vista di una revisione della Direttiva, la quale rappresenterà parimenti l'occasione per allineare la direttiva al contenuto della decisione 768/2008/CE¹⁷, adottata nel quadro della *New Legal Framework* per la legislazione del Nuovo Approccio.

¹⁷ Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82)